

Verbale dell'Adunanza del 10 Maggio 1919

Prende il Vice Presidente.

Sono presenti il Consigliere Delegato, Beneduce, ed i Consiglieri, Toraldo e Rosmini.

1 Polizza Fusari Romeo. Liquidazione

Il Consigliere Delegato riferisce che:

il 7 agosto 1899 il Comm. Romeo Fusari, professore dell'Università di Torino stipulava con la Compagnia « La Fondiaria » un contratto di assicurazione sulla propria vita, mediante una polizza categoria « Vita Intera » per il capitale di L. 20.000 a favore della consorte, al premio annuo di L. 642 pagabili in rate semestrali il 7 agosto e il 7 febbraio.

In data 29 marzo 1919 moriva in Torino il suddetto assicurato per carcinoma dell'intestino.

La quietanza scaduta il 7 febbraio 1919 non venne pagata e, scorsi i 30 giorni di comporto, dall'8 marzo la polizza, giusta l'art. 5 delle condizioni che stabilisce che « in mancanza di pagamento del premio entro i 30 giorni successivi a quello della scadenza l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti e il contraente è avvertito dell'avvenuta sospensione a mezzo di lettera raccomandata » doveva considerarsi sospesa nei suoi effetti.

Però è che non fu fatta la comunicazione per lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo suscitato: ma tale circostanza non po-

tera in nulla modificare la situazione creata dalla infelice morte di
 coronata del periodo 1939 in poi, in quanto è evidente che tale annun-
 ciazione allo scopo non ha che confermare all'assicurato un fatto già
 avvenuto, in base alle condizioni di polizza, e ciò anche per metterlo
 in grado di poter prontamente provvedere alla eventuale rimes-
 sa in vigore del contratto.

È tuttavia in considerazione che trattasi di polizza per la qua-
 le furono sempre, e puntualmente pagati i premi per oltre 22 anni;
 tenuto conto che l'emissione del pagamento della quietanza radu-
 ta il 7 febbraio avvenne nel periodo in cui le condizioni di sa-
 lute del prof. Fusari erano divenute assai gravi che non era possi-
 bile ammettere che potesse rammentarsi della polizza né, d'altro
 canto, era umano che i suoi, qualora anche ne avessero conoscenza,
 l'esistenza, si ricordassero in quelle ore di angoscia della polizza di
 assicurazione; in considerazione infine di varie ragioni di opportu-
 nità, tenuto conto della posizione sociale dell'assicurato, il Consi-
 gliere Delegato propone al Comitato di ammettere il sinistro a
 liquidazione per l'intero capitale assicurato.

Il Comitato,

accogliendo la proposta del Consigliere Delegato,

delibera che la polizza Fusari sia ammessa a liquidazione
 per l'intero capitale assicurato.

2) Assegnazione di sillini a soci della cooperativa

« La Minerva »

Il Consigliere Delegato riferisce che la Cooperativa « La Minerva »

ha rimesso, per tramite del Notaio Pignatelli, le somme di lire contratte che si dovrebbero stipulare con soci della stessa Cooperativa per l'accezione di villini, e per il accollo di quote di mutuo a credito dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

I soci sono Giacomelli Antonio, Bocchi, Carlo Vittorio e Ada Archinetti in Belloni.

Le somme sono state opportunamente utilizzate dall'Ufficio perché il contratto con Giacomelli Antonio riguarda l'accezione di villini utroque alla Cooperativa dal giorno Prof. Vittorio Archinetti, e l'accollo della residua quota di mutuo che, al momento di tale utroque, era rimasta a pagare, e gli altri due contratti a favore di Bocchi e Archinetti riguardano accollo di quote di mutuo promesso bensì con atti dell'isc. Anna pensini di Torino, ma eseguito poi, direttamente dall'Istituto in base all'atto 9 novembre 1916 per notaio Tenuti, col quale venne ridotta la somma da amministrare alla Cooperativa ed aumentato al 5,25% l'interesse da corrispondere all'Istituto medesimo.

Inoltre con gli atti a stipularsi con Giacomelli e Archinetti in Belloni, vorrebbe dalla Cooperativa, vedute ad esse anche parte di aree, frive di costruzioni, e comprese nell'atto. Come fu già stabilito, il prezzo di tali aree, fino alla concorrenza di L. 25 per ogni metro quadrato di terreno, dovrebbe essere pagato in unica soluzione all'Istituto; ma non avendosi gli acquirenti responsabili il capitale corrispondente, sarebbe loro concesso, come già si è praticato per altri, di pagarlo in

5 rake annuali, con scadenza al 31 dicembre 1920 e seguenti, col versamento del consueto interesse del 5,25%.

Si come con tali provvedimenti si viene man mano riordinando la partita a carico della «Municipalità», il Consiglio Delegato propone l'approvazione delle upatuk ben diatti, nell'interesse che, prima della stipulazione, la Cooperativa versasse quanto vi è di rake e di interessi anch'essi dovuti all'Atchute.

Il Comitato,

Udite le comunicazioni del Consiglio Delegato,
 Delibera di approvare i tre schemi di contratto da stipularsi coi signori Giacometti Antonio, Bexhi Felice e Adla Belloni, Arghiuanti, che saranno allegati al verbale della presente adunanza.

3 Proposta di compenso speciale al Dott. Silvestro Silvestri

Il Dott. Silvestri che percepisce uno stipendio di £3.000 annue, oltre l'indennità care-civici, prima di essere chiamato in servizio militare, godeva di un compenso speciale di £1.000 annuali, 7 volte in volta di librate dal Comitato Permanente e pagate semestralmente.

Durante il servizio militare la corrispondenza di tale compenso viene naturalmente sospesa.

Il Dottor Silvestri non segue l'orario d'ufficio come gli era stato fatto obbligo inizialmente, ma deve però considerarsi

che egli non ebbe mai aumenti di stipendio e che quindi la sua retribuzione risulta assai modesta.

Ciò premesso, e tenuto conto che il V. ott. Selozzho, pure essendo ancora mobilitato, ha ripreso a prestar l'opera sua presso l'Istituto dal maggio del 1918, con interruzioni di un mese soltanto, perché temporaneamente destinato per l'epidemia influenzale fuori Roma, il Consigliere Delegato ritiene equo che gli sia concesso nuovamente il compenso speciale più sopra citato, liquidandogli le due semestralità per il periodo dal maggio 1918 al maggio 1919.

Il Comitato appioca.

4. Compenso annuo al tecnico sig. Macchi addetto alla sorveglianza degli stabili a Milano

Il Consigliere Delegato ricorda che, per la sorveglianza tecnica degli stabili e proprietà dell'Istituto in Milano, per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ad anni occorrenti, e per la liquidazione delle relative spese, fu assunto il sig. Augusto Macchi, a far tempo dal 1° maggio 1916, con l'assegno annuo di L. 1000.

Il patrimonio immobiliare della ex Cassa di Risparmio esistente in Milano e passato all'Istituto, trovavasi in cattive condizioni di manutenzione, e siccome i lavori per ridurre i locali in stato locativo e decoroso richiedevano



dal tecnico un'opera costante, ardua e difficoltosa, specialmente per la notevole abitudine dell'Ing. Macchi di voler tutte minuziosamente, controllare e studiare l'andamento dei prezzi e delle merci sulla piazza di Milano, con emolumenti, economici inadeguati all'importanza di tale opera, ed compensati L. 1000 annue come sopra assegnate, esso fu, col 1° maggio 1917, aumentato a L. 1500, e tale è rimasto fino ad oggi.

Se non che tale assegno non è ora più rispondente alla necessità della vita e neppure in relazione con l'aumento subito dalle remunerazioni, in genere. L'opera dell'Ing. Macchi è ora ancor più difficoltosa dallo studio per risparmio di spese in questi momenti in cui le merci, e i prezzi del materiale edile, hanno raggiunto una elevatissima mai, pensata.

Il Consigliere Delegato è quindi di parere che convenga migliorare alquanto la retribuzione assegnata al tecnico il quale gode la più ampia fiducia, così dall'Amministrazione degli stabili in Milano, come dal Consulente tecnico dell'Istituto Ing. Botta; e propone che sia portata l'annuo assegno a L. 2.000.

Il Comitato approva

5 Aspettativa alla impiegata sig.^{na} Maria Scala

Su proposta del Consigliere Delegato,

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio d'Amministrazione che alla impiegata si ruola si quorina Maria Scala

la quale dovrà prestare matrimonio sia accettata l'aspettativa per ragioni di famiglia dal 1° giugno al 31 dicembre 1919, data di scadenza del suo contratto d'impiego, con riserva di assegnare la indennità di cui all'articolo del Reg. lavoro interno, in misura corrispondente alla durata del servizio prestato presso l'Istituto, qualora entro detto termine la signorina Scala produca il certificato dello stato civile comprovante il suo matrimonio.

6) Nomina a commessi dei fattorini Palmieri e Caratelli

Considerato che i fattorini Giuseppe Palmieri e Umberto Caratelli fanno parte del personale su balzono avventizio dello Istituto, rispettivamente dal 1° giugno 1915 e 25 luglio 1916, ed hanno sempre prestato lodevole servizio;

che essi hanno raggiunto l'età di 18 anni e sono forniti di tutti gli altri requisiti voluti dall'art. 65 del regolamento interno per l'assunzione dei commessi;

Su proposta del Consigliere Delegato

Il Comitato delibera di nominare commessi, i suddetti due fattorini, a decorrere dal 1° giugno p.v. con lo stipendio minimo di L. 1.200 annue, oltre la indennità caso cessi.

7) Assicurazione del sig. Giuseppe Valaperti

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;

Considerato che il sig. Giuseppe Valaperti, industriale di

Prato, già assicurato presso l'Istituto per £ 600.000 in forma mista a 20 anni, dal 21 novembre 1918, sono state proposte due nuove assicurazioni per complessive £ 400.000 nella stessa forma e per la stessa durata, a partire dallo stesso giorno 21 novembre 1918;

che l'assicurato ha 51 anni, buone condizioni di salute, gentilezza buona, ed il rischio è stato chiarificato quasi buono in base a nuove visite mediche eseguite a Firenze;

che pertanto, nessuna preoccupazione può avervi, e non quella che, con le nuove assicurazioni, il rischio dello Istituto per l'assicurazione del signor Palaparti aumenterà alla rilevante somma di un milione di lire;

Tenuto presente il parere favorevole del Comitato amministrativo, il Comitato autorizza l'accoglimento delle nuove due proposte di assicurazione in la testa del signor Palaparti.

8. Causa contro l'Amministrazione Militare

Appartamento in via del Tritone

Il consigliere Delegato riferisce che la Direzione del Genio Militare di Roma, procedette il 2 giugno 1918 alla requisizione di un appartamento nello stabile di proprietà dell'Istituto in Roma Via del Tritone n. 112, allo scopo che potesse sistemarsi l'Ufficio di informazioni dell'Amministrazione americana.

La presa di possesso da parte della detta Direzione an-

ne fatta col concorso dell'Istituto proprietario ed in tal faccenda
 Mario il quale custodiva il mobilio che arredava il detto quartiere,
 e che apparteneva al prof. Rudolf. Ohle al quale il quartiere
 so era stato in addebito affittato, e di cui non aveva fatta ser-
 gior all'Istituto proprietario perché, essendo suddito austriaco, ave-
 va passati i confini del regno appena che l'Italia fu dichiarata
 la guerra all'Austria.

De terminata dall'Ufficio tecnico di Fianca, in conformità
 alle disposizioni in materia, e accettata dall'Istituto, l'inden-
 nità per la detta requisizione, la Direzione del Genio Militare
 comunicò che tale indennità nelle stata pagata con mandato
 a favore in solido dell'Istituto medesimo o del suo nominato fac-
 chione Mario; ma l'Istituto non accettò in fatto modo di pa-
 gamento dichiarando alla Direzione del Genio Militare che
 soltanto all'Istituto spettava il diritto di rinuotere l'indennità
 in parola, con esclusione quindi del facchione il quale non
 aveva nessuna veste giuridica in rapporto all'appartenente
 mandicato, non essendo egli che un semplice custode del mo-
 biglio in esso contenuto e che avrebbe dovuto essere già prima
 rimosso per far rientrare i locali nella libera disponibilità
 dell'Istituto proprietario essendo scabuto, già da tempo, il contrat-
 to di locazione col detto Dott. Ohle.

Essa la Direzione del Genio Militare, appoggiandosi an-
 che ad un parere della R. Procuratura Generale, non avrebbe
 di accettare alla ten sostenuta dall'Istituto e in istelle



nel dichiarare che il pagamento della indennità doveva essere fatto anche col concorso del caccione che era quindi passiva ricorrente quale subaffittuario.

Di fronte a tale persistente erronea concezione dei fatti, e per essere giunta la notizia che, stando il detto Ufficio Informazioni si mercavano per sgombrare i locali, questi del Genio Militare non erano stati non altro riconsegnati al caccione Mario, l'Istituto intimò per mezzo di ufficiale giudiziario, diffida alla riputata Direzione del Genio Militare affinché la riconsegna non fosse fatta al caccione ma esclusivamente all'Istituto di lavoro, e che il caccione era assolutamente un estraneo e non poteva essergli attribuita la veste di subaffittuario, numerosi fatti perché il conduttore Dott. Ohk non aveva alcun diritto di nullo, cioè l'appartamento e poi perché se fosse anche avvenuto tale subaffitto, col Decreto Luogotenenziale 21 giugno 1916 n. 902. fu dichiarato privo di qualsiasi efficacia giuridica, per il periodo della guerra, ogni atto tendente in generale a sostituire nell'originario rapporto giuridico, al titolare succeduto o con la stessa, un'altra persona di diversa nazionalità.

Della questione venne pure interessata la Direzione Generale del Genio Militare presso il Ministero della guerra, affinché disponesse che tanto il pagamento della detta indennità quanto la riconsegna dei locali in parola avvenissero a favore soltanto dell'Istituto; ma anche da quella parte nulla ottenne; e solo fu disposto che allorché si dovesse procedere ai locali,

la riconsegna essere fatta non al Cacchione esclusivamente, ma bensì al Cacchione, e all'Istituto insieme.

La detta Direzione Generale si è fondata, per tale determinazione, sul fatto che il Cacchione era al possesso dell'appartamento al momento della requisizione, e che non è compito dell'Amministrazione militare di vagliare i rapporti fra il Cacchione ed il Istituto.

È ormai chiaro che, siccome risulta che il Cacchione non intende di disinteressarsi del fatto della riconsegna, così non resta che adire il magistrato per far ordinare la rimessione dell'Istituto in possesso dell'appartamento non appena questo sarà liberato dalle autorità Militari.

Alla non potendo l'Istituto medesimo essere rappresentato in giudizio dalla Regia Avvocatura Civile che nella controversia ha già dato parere contrario alla tesi da esso sostenuta, il Consigliere Delegato propone di affidare tale incarico all'Avv. Francesco Soro, già ben noto, perché in varie vertenze giudiziali tutela con molta diligenza e profitto dell'Istituto gli interessi dell'Istituto medesimo dipendenti da mutui, prestiti e alle Cooperative.

Il Comitato,

Accogliendo la proposta del Consigliere Delegato,

autorizza l'incarico della causa contro la Direzione Generale del Genio Militare, col patrocinio dell'avvocato Francesco Soro

9. Assicurazione collettiva. Personale aggiunto delle Ferrovie dello Stato

Udita la relazione del Consiglio Delegato

Il Comitato delibera di presentare al Consiglio di Amministrazione con parere favorevole il seguente progetto di assicurazione collettiva per il personale aggiunto della Dir. Gen. delle Ferrovie dello Stato.

Tariffe da adottarsi:

- a) Mista a premio annuo al 60° anno
 Basi di calcolo - Tavola M. Casso 4%
 Caricamento variabile dal 15% al 10%
 Per durata inferiori ad anni 10 il caricamento varia dal 1% al 3%
- b) Mista a premio unico al 60° anno
 Basi di calcolo - Tavola M. Casso 4,25%
 Caricamento 7%
 Per durata inferiori ad anni 10 il caricamento varia dal 6 1/2% al 3%
- c) Rendita Differita al 60° anno a premio annuo
 Basi di calcolo - Tavola M. Casso 4%
 Caricamento variabile dal 15% al 10%
 Annualità a scadenza normale (M+S $\frac{7}{2}$ 4%)
- d) Rendita Differita al 60° anno a premio unico
 Tariffa normale una a buoni
 Tavola M. Casso 4 1/2% caricamenti variabili dal 9% al 5%
 Annualità a scadenza normale (M+S $\frac{7}{2}$ 4 1/2%)
- e) Assicurazione combinata di capitale e rendita a premio

annuo ed unico per ammortare una rendita in caso di vita al 60° anno ed un capitale in caso di morte (Vita Intera) pari a tre volte la rendita.

I premi annui sono pagabili al massimo fino al 60° anniversario

Basi di calcolo per i premi annui - Tavola M. Tasso 4%

Caricamento variabile dal 15 al 10%

Annualità a scadenza normale $(M + \frac{M}{2} \cdot 4\%)$

Basi di calcolo per i premi unici - Tavola M. Tasso 4.25%

Caricamento variabile dal 7 al 5%

Annualità a scadenza normale $(M + \frac{M}{2} \cdot 4.25\%)$

All'eventualità che l'assicurato in caso di vita venga pro-
tratto oltre il 60° anno, e che si continui il pagamento del premio (e
utilizzarsi unicamente per la rendita) si sono calcolate delle oppor-
tune tabelle di prolungamento in base alla Tavola R.F. ed al
Tasso del 4% (Caricamento 3%).

I contratti tanto a premio annuo che a premio unico so-
vranno avere effetto dal 1° Gennaio 1917.

Per tale retrodatazione la Direzione delle Finanze dello Stato
ha chiesto il concesso del pagamento degli interessi di mora.

Tale domanda non può essere accolta trattandosi di somme che pro-
vedono prevalentemente al caso di vita.

Il Consigliere Delegato propone che si richiedano gli interessi sulla somma al 4%

A nessuna permesso sarà dovuta poiché l'Istituto ha tratta-
to direttamente con le Finanze dello Stato. Non si potrà quindi ap-
poggiare alle Agenzie per le visite mediche, per le quali ado-
vranno prendere accordi con l'Ispettorato medico delle Finanze dello
Stato.

Daielenchi provvisori. Il primo risulta che finora aderiscono
al progetto di assicurazione 129 impiegati con uno stipendio complessivo
L. 538.000 per un premio annuo di circa L. 55.000, e con un notevole
premio unico.

10 Proposta di speciali tariffe per il trasferimento allo
Istituto dei contratti stipulati con le società in liquidazio-
ne « Compagnia Italiana di assicurazioni » e
« Compagnia Nazionale Assicuratrice »

Il Consigliere Delegato ricorda che,

Con decreto luogotenenziale 15 Agosto 1918 n. 254, si sta-
biliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di
assicurazione sulla vita non aventi attività sufficienti a coprire
le riserve matematiche.

Con successivo decreto ministeriale del 18 Dicembre 1918
si stabiliscono le norme per l'accertamento della situazione pa-
trimoniale e si precisano le modalità per la liquidazione.

Stabilisce questo Decreto, all'art. 4, che dopo l'accerta-
mento delle quote di riparto, gli assicurati debbano essere in-
vitati a dichiarare se intendono chiedere il rimborso della

loro quota e trasferire i loro contratti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle condizioni stabilite al successivo art. 3, che fissa le norme per i capitali assicurati risultanti rispettivamente dal trasferimento della quota di reparto considerata quale premio unico e dal continuato pagamento dei premi annuali.

Ecco il testo integrale di tali norme:

« Per ciascun contratto trasferito all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il capitale assicurato sarà quello che risulta dalla somma dei due seguenti elementi:

1°) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto, con l'attribuzione dell'addizionale per provvigioni di acquisizione, con un premio unico nella misura della corrispondente quota di reparto scontata al raggio in uso e per il tempo decorso dall'inizio del rischio alla consegna della quota stessa, tenuto conto della forma del contratto e dell'ulteriore durata di esso:

2°) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto, coll'attribuzione dell'addizionale predetta, col premio annuo stabilito nel contratto e tenuto conto della forma e dell'ulteriore durata di esso.

I contraenti potranno chiedere che sia conservata la misura della somma già assicurata impegnandosi a sottoscrivere, al corrispondente aumento del premio.

Il Dr. Zuccherini, nominato, con D. L. del 15-4-19,



Il Commisario Liquidatore delle due Società « Compagnia Italiana di Assicurazioni » e « Compagnia Anonima Assicuratrice » ha chiesto ora all'Istituto di voler esaminare la convenienza di calcolare, per il passaggio dei contratti stipulati con queste Compagnie, speciali tariffe ispirate al tenore di alcune condizioni più liberali di quelle stabilite dall'art. 3, che effettivamente non impone all'Istituto alcuna rinuncia ma si limita a diminuire le tariffe in relazione a spese che l'Istituto non deve sopportare.

Il Liquidatore motiva tale sua richiesta con la considerazione che per i contratti in caso di vita aventi generalmente brevi durate rendere l'adesione delle attuali tariffe a premio annuo calcolato al saggio del 3 1/2 % renderebbe addirittura non conveniente l'operazione di passaggio, dato l'attuale elevato saggio di rendimento del denaro, e per tutte le categorie poi le maggiori facilitazioni che l'Istituto intendesse accordare gioverebbero ad aumentare il numero dei soci non recanti.

Effettivamente, per quanto il Decreto non faccia obbligo di ulteriori facilitazioni, sembra conveniente usare a questi assicurati già duramente provati, ogni facilitazione compatibile col necessario Accanto della nostra Azienda, purché attraverso al ricorso non vada perduta quell'atto di previdenza, pensosamente conservato in vigore solo in vista del passaggio all'Istituto attraverso a tutti e ad incaricare esecutori nelle sorti della Società.

Sembra opportuno cioè che l'Istituto, nei confronti di questi assicurati, rinunci ad ogni margine industriale, ritenuti cioè a rischio del premio sufficiente con gli ordinari caricamenti per spese di gestione e di incasso e coi rischi intermedi. Specialmente per i contratti a premio annuale, e con i soli caricamenti per spese di gestione per i contratti a premio unico.

Alla il premio puro stesso dovrebbe essere variato, non in rapporto alla ipotesi demografica che conviene conservare inalterata (anche per i caricamenti di garanzia per eventuali morti premature e mortalità) ma in rapporto al saggio di interesse.

La necessità di elevare il saggio di interesse è già stata affermata per la trasformazione delle tariffe generali ed è, normalmente, tenuta presente per lo studio delle assicurazioni collettive, alle quali l'insieme delle assicurazioni che dalle attuali Compagnie passeranno all'Istituto, può essere assimilato.

Per le assicurazioni a premio unico per rendite immediate, capitali e rendite differite e rendite di sopravvivenza nulla vi sarebbe da modificare (salvo gli sconti per rinuncia agli ordinari caricamenti) essendo le tariffe stesse già calcolate al 4 1/4%.

Per gli altri premi unici, si potrebbe adottare il 4 1/4% per i contratti a termine aventi una durata residua non superiore ai 20 anni ed il 4% per i contratti aventi durata residua superiore e per i contratti di vita intera.

Per le assicurazioni a premio annuo si potrebbe adottare il 4 1/4% per le assicurazioni di capitali differite aventi durata

residue non superiori ai 20 anni ed il 4% per tutte le altre.

Non è possibile fornire ancora indicazioni precise sulla composizione attuale dei portafogli, né fare previsioni sulla parte di essi che potrà essere acquisita all'Istituto.

Si richiamano però alcuni dati annualità ricostruiti al 31-12-1913 per la «Compagnia Italiana d'Assicurazioni», ed al 31-12-17 per la «Compagnia Nazionale Assicuratrice».

Al 31-12-1913 per la «Compagnia Italiana d'Assicurazioni» risultano le seguenti età medie e le ulteriori durate medie.

V. p. v	46	
V. p. t	46	14
M.	39	14
C. D.	24	12
T. F.	42	13
Totale	42	15
R. D.	28	7

Oltre a queste forme vi erano poche assicurazioni di tipo misto, qualche assicurazione di annualità e molte temporanee decedute, le che ora sono certamente scomparse.

Al 31-12-17 per la «Compagnia Nazionale Assicuratrice» è stato fatto un rilievo completo, col concorso anche di un D'off.

toce del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, dei
contratti esistenti.

Dei 3.163 contratti allora in vigore

1.439	appartenevano alla forma capitale differita a premio annuo
436	" " " " " " " " " unico
189	" " " " " " " " " Totale a premio annuo
39	" " " " " " " " " unico
313	" " " " " " " " " Mista " " annuo
223	" " " " " " " " " " " " " unico
264	" " " " " " " " " " " " " annuo
181	" " " " " " " " " " " " " unico

mentre pochi risultavano i contratti a Vita Futura (51 a premio an-
nuo, 12 a premio unico, 13 a premi temporari) e poco più di una cinquantina
appartenevano a categorie diverse.

Da un sommario esame delle categorie più numerose risulta che la quan-
tà dei contratti a capitale differito è stata assunta negli esercizi dal 1901 al 1910 al massimo
autotelicamente negli esercizi 1907-1908- e 1909.

Si sommato,

Uditore comunicatore del Consiglio Delegato,

Debitore di pagamento al Consiglio d'Amministrazione,

con parere favorevole, la proposta delle tariffe speciali onde trattarsi

Dopo di cui il P. Presidente legge la seduta

Il Vice Presidente

G. Mazza

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

L. Coppini